



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA
Oggi LIBERO CONSORZIO COMUNALE
X SETTORE - TERRITORIO E AMBIENTE
Servizio "Tutela Ambientale ed Ecologia"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 98/2014

Del 31/07/2014

Oggetto: Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, art. 4.
Ditta CEMIND srl con sede legale nel comune di Augusta (SR), via San Pietro Martire n.40, ed impianto in c.da San Cusumano (denominata anche c.da Megara Giannalena), foglio 87 particelle 378 e 381 nel comune di Augusta (SR).

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n.59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n.35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot.n.49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente; Dipartimento dell'ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n.8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.156 "Norme in materia ambientale" e smi.

Viste le vigenti normative, in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la ditta CEMIND srl (di seguito denominato Gestore), in data 11.07.2014, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, ha presentato al SUAP del comune di Augusta (SR) istanza AUA ai fini dell'esercizio dell'impianto sito nel territorio

25/8/14
C. M. M. M.
B

del comune di Augusta (SR), c.da San Cusumano (detta anche c.da Megara Giannalena).

Considerato che il Gestore ha richiesto il rilascio dell'AUA per le operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi, rappresentando, inoltre, il possesso dell'autorizzazione D.R.S. n.607 del 25.06.2008 alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di frantumazione e recupero inerti non pericolosi annesso all'impianto.

Vista la dichiarazione del Gestore sull'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base dei riferimenti autorizzativi già allegati all'istanza di AUA, ricevuta via PEC in data 21.07.2014, prot.n.40714/2014, assunta al NS prot.gen.n.25849 del 22.07.2014.

Visto il parere del Servizio Rifiuti e Bonifiche del 25.07.2014 di conferma dell'iscrizione al n. 75 del registro provinciale della ditta CEMIND srl.

Riconosciuta la propria competenza,

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, il provvedimento di AUA richiesto dalla ditta CEMIND srl con sede legale in via san Pietro Martire n.40 ad Augusta (SR) ed impianto sito in c.da San Cusumano (detta anche c.da Megara Giannalena) ad Augusta (SR), foglio 87 particelle 378 e 381, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi così come specificato nell'allegato "A";
 2. comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e smi così come specificato nell'allegato "B";
2. di stabilire che la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione "D.R.S. n.607 del 25.06.2008" alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di frantumazione e recupero inerti non pericolosi sito nel comune di Augusta (SR), c.da San Cusumano, in quanto, la stessa, viene integralmente riportata nel già citato allegato "A";
3. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
4. di dare atto che il gestore deve:
 1. svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati "A" e "B" alla presente autorizzazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 2. comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 3. presentare preventivamente una nuova domanda di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;

4. presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;
5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici anni dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. di trasmettere il presente atto, in modalità telematica, al SUAP del comune di Augusta (SR) che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
10. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia Regionale di Siracusa oggi Libero consorzio Comunale;
11. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni.

IL DIRIGENTE

~~(Dr. Ing. Dario DI GANGI)~~

(Dr. Ing. Domenico MORELLÒ)



ALLEGATO "A"

EMISSIONI IN ATMOSFERA: prescrizioni e condizioni.

Il presente allegato composto da n. 3 fogli compreso il frontespizio è costituito dal DRS n. 607 del 25 giugno 2008.



D.R.S. n. 607

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 3 "TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
Vista la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
Vista la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
Vista la Legge n. 288 del 4/08/1989;
Visto il D.A. n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
Visto il D.M. 5 febbraio 1998, relativo alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi;
Visto il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
Visto il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
Visto il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la Parte V ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
Vista la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/03;
Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/06;
Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/07;
Visto il D.A. n. 76/GAB del 27/04/2007 con il quale vengono trasferite competenze dal Dipartimento regionale territorio e ambiente all'Ufficio speciale "Aree ad elevato rischio di crisi ambientale";
Visto il D. A. n. 175/GAB del 09/08/2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
Visto il D. A. n. 176/GAB del 09/08/2007 di approvazione del Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria con il quale sono stati fissati per le polveri totali nuovi limiti di emissione all'interno del territorio della Regione Siciliana;
Visto il D. A. n. 197/GAB del 12/09/2007 con il quale sono stati sospesi gli effetti del

1
F. M. I. D. S.
Via S. ...
P. ... IV



D.A. n. 76/GAB del 27/04/2007;

Visto la nota assunta al protocollo dell'Ufficio di Segreteria della C.P.T.A. di Siracusa con n. 1189 del 14 dicembre 2005, con la quale la Ditta C.E.M.IND. s.r.l., con sede legale nel Comune di Augusta (SR) Via S.P. Martire n° 20, ha fatto domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di frantumazione e recupero inerti non pericolosi sito nel Comune di Augusta C.da San Cusumano;

Visti gli atti e gli elaborati progettuali, allegati alla nota assunta al protocollo dell'Ufficio di Segreteria della CPTA di Siracusa, e di seguito elencati:

- scheda informativa generale (Allegato 1);
- relazione tecnica (Allegato 2);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del tecnico estensore della documentazione tecnica (Allegato 3);
- elaborato grafico (Allegato 4);

Visto il parere favorevole del Comune di Augusta (SR), prot. 1019 del 20/06/06;

Visto il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 02/04/08 presso questo dipartimento, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06;

Visto il parere favorevole della C.P.T.A. di Siracusa del 25/09/07, trasmesso con nota prot. 738 del 26/09/07;

Vista la certificazione prodotta dal tecnico estensore della documentazione tecnica, nota prot. in ingresso di questo assessorato n. 28684 del 15/04/08, nella quale si dichiara che la zona su cui sorge l'impianto in oggetto non è sottoposta ad alcun tipo di vincolo;

Considerato che la ditta ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3;

Ritenuto di poter procedere al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera richieste;

Ritenuto altresì di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

DECRETA

Art. 1 - E' concessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, del D.Lgs. 152/06, alla ditta C.E.M.IND. s.r.l., con sede legale nel Comune di Augusta (SR) Via S.P. Martire n° 20, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di frantumazione e recupero inerti non pericolosi sito nel Comune di Augusta C.da San Cusumano.

Gli atti e gli elaborati progettuali approvati, e in premessa elencati, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo precedente ha una durata di quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione,



L'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3 - L'autorizzazione di cui all'art. 1 è concessa nel rispetto delle prescrizioni dell'elenco seguente:

- o i nastri trasportatori debbono essere carterizzati;
- o creazione di un sistema di contenimento delle emissioni nella fase di frantumazione e selezione;
- o la zona di movimentazione deve prevedere la creazione di una area asfaltata o con manto erboso, il tutto su adeguato sottofondo;
- o divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 m. dalla zona di recinzione e in ogni caso tale da garantire che la base del cumulo, non tocchi il limite perimetrale;
- o piantumazione di essenze arboree resistenti ed a vegetazione fitta riguardante l'intero perimetro dell'impianto;
- o creazione di un sistema di umidificazione dei piazzali e del materiale stoccato;
- o i cumuli di materiale inerte e la zona di movimentazione dovranno essere umidificati tramite un impianto di umidificazione con ugelli regolato da un timer e che al bisogno possa essere avviato anche manualmente;
- o rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste;
- o effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia.

Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della Parte V del D. Lgs. 152/06.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati ad esso allegati, alle prescrizioni di cui al parere favorevole della C.P.T.A. di Siracusa del 25/09/07, e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/06 e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Art. 4 - La Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dare apposita comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 3, alla Provincia Regionale, al D.A.P. ed al Sindaco territorialmente competente.

Nei dieci giorni successivi alla messa a regime, la Ditta provvederà ad effettuare misure rappresentative delle emissioni del ciclo produttivo degli impianti in questione; dette misure devono essere effettuate nell'arco dei dieci giorni, almeno due volte ed in giorni diversi.

I dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente devono essere comunicati agli enti di cui sopra.

Salvo diversa indicazione da parte della Ditta la data di messa a regime coincide

con la messa in esercizio. In ogni caso, in relazione alla tipologia di impianti in questione, la messa a regime non può essere stabilita oltre il termine massimo di gg. 10 dall'avvio dell'esercizio e tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D. Lgs. 152/06, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta dovrà informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3, la Provincia Regionale ed il DAP competenti per territorio.

Art. 5 - Per il controllo delle emissioni diffuse si prescrive il rispetto di quanto previsto al D.A. Territorio e Ambiente n. 409/17 del 14/07/1997.

Gli Organi di controllo, Provincia Regionale e DAP, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta.

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e dovranno comunque essere di riconosciuta validità scientifica (norme UNI, ISO, ecc.).

La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (D.A.P. e Provincia) competenti per territorio ed al Servizio 3 di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.


Art. 6 - La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, fatta salva ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 - Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso nel sito internet di questo Assessorato.

Palermo 25 GIU. 2008

Il Dirigente del Servizio 3



ALLEGATO "B"

COMUNICAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI: prescrizioni e condizioni.

Il presente allegato composto da n. 3 fogli compreso il frontespizio è costituito dal "Parere ai fini del rinnovo dell'iscrizione in procedura semplificata della ditta C.E.M.IND. s.r.l. di Augusta (SR) ai sensi dell'art. 216, comma 3, D.Lgs. 152/06" del 25.07.2014, prot. n. 1180/Ri.Bo.

PARERE AI FINI DEL RINNOVO DELL'ISCRIZIONE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA DELLA DITTA C.E.M.IND S.R.L. DI AUGUSTA (SR) AI SENSI DELL'ART. 216, COMMA 3, DEL D. LGS. 152/06

In riferimento all'istanza relativa alla richiesta di rinnovo per lo svolgimento delle attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, di cui ai punti R13 ed R5 dell'allegato C del D. Lgs. 152/06, pervenuta in data 17/07/2014 prot. gen. 0040226/2014, avanzata dalla ditta C.E.M.IND s.r.l. di Augusta, ed esaminata la documentazione allegata alla stessa, questo ufficio ritiene quanto segue:

- 1) di prendere atto della richiesta di rinnovo d'iscrizione nel registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi per i punti R13 ed R5 dell'alleg. C del D. Lgs. 152/06;
- 2) di confermare alla ditta C.E.M.IND s.r.l., con sede legale in via S. Pietro Martire n. 40 di Augusta (Sr) e sede dell'impianto in c.da Megara Giannalena, nel territorio del comune di Augusta, il n. 75 del registro provinciale dell'impresa che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- 3) la ditta, tuttavia, è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:
 - a) la ditta dovrà svolgere l'attività di recupero dei rifiuti per le tipologie ed i quantitativi indicati nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del seguente provvedimento;
 - b) diversamente da quanto indicato nelle schede allegate alla domanda di rinnovo presentata dalla ditta, per quanto attiene alle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti e le relative destinazioni finali, la ditta dovrà espressamente attenersi a quanto previsto nell'allegato 1 del D.M. 186/06, così come riportato nel prospetto allegato.
 - c) i rifiuti in entrata all'impianto devono avere provenienza e caratteristiche conformi a quanto previsto dal D.M. 05/02/98, come modificato dal D.M. 186/06, e sugli stessi devono essere eseguite ove previste, le analisi di caratterizzazione ai sensi dell'art. 8 del citato D.M. 05/02/98, nonché il test di cessione, ai sensi dell'allegato 3 del D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 186/06. Inoltre il test di cessione deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'art. 9, comma 3, del D.M. 186/06 e comunque su tutta la Materia Prima Seconda destinata alla commercializzazione ottenuta dopo le operazioni di recupero di cui al punto R5 dell'allegato C, del D. Lgs. 152/06;



- d) le attività di gestione e manutenzione che interessano l'impianto devono svolgersi in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- e) i rifiuti in ingresso, dopo la fase di recupero R13, qualora non potessero essere trasformati in Materia Prima Secondaria, all'interno dello stesso impianto, devono essere conferiti presso impianti autorizzati anche per le operazioni di recupero successive alla messa in riserva;
- f) la ditta è tenuta agli obblighi di cui all'art. 190, comma 1, ed art. 189, comma 3, del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.
- g) per gli anni successivi a quello in corso, il versamento del diritto di iscrizione annuale, di cui al D.M. 350/98, dovrà essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- h) i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero, non dovessero avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 152/06.

Sono fatte salve le ulteriori ed eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti o Organi.

Siracusa, 25 luglio 2014.

Il Responsabile della IV Sezione

(P. Ch. S. Cottone)



Il Responsabile del Servizio

(Dr. Ing. D. Sale Greco)



PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA X SETTORE R.I.S.O.
25 LUG. 2014
PROT. N. 1180/Ra.Bo.


TIPOLOGIA	CODICE RIFIUTO	ATTIVITA' DI RECUPERO	QUANTITA'
PARAGRAFO D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 05/04/06 n. 186	CODICE C.E.R.	PARAGRAFO D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 05/04/06 n. 186	TONN/A
2.1 imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	[101112] [150107] [160120] [170202] [191205] [200102]	R 13	1.000
3.1 rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]	[120101] [120102] [150104] [160117] [170405] [191202] [200140]	R 13	10.000
3.2 rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199]	[100899] [110501] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]	R 13	5.000
7.1 rif. costit. da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. arm. e non, comprese le traverse e travetsoni ferroviari e i pali in calcest. arm. prov. da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, privi di amianto	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	R 13	67.360
7.1 rif. costit. da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. arm. e non, comprese le traverse e travetsoni ferroviari e i pali in calcest. arm. prov. da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, privi di amianto	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	R 5	120.000
7.2 rifiuti di rocce di cave autorizzate	[010399] [010408] [010410] [010413]	R 13	10.000
7.2 rifiuti di rocce di cave autorizzate	[010399] [010408] [010410] [010413]	R 5	1.000
7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	[101203] [101206] [101208]	R 13	1.000
7.4 sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa	[101203] [101206] [101208]	R 5	1.000
7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[170302] [200301]	R 13	90.000
7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[170302] [200301]	R 5	90.000
7.10 sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	[120101] [120102] [120103] [120104] [120117] [120121]	R 13	500
7.10 sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	[120101] [120102] [120103] [120104] [120117] [120121]	R 5	500
7.11 pietrisco tolto d'opera	[170508]	R 13	5.000
7.11 pietrisco tolto d'opera	[170508]	R 5	5.000
7.13 sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici	[101399] [170802]	R 13	5.000
7.14 detriti di perforazione	[010507] [010504] [170504]	R 13	2.500

7.15 fanghi di perforazione	[010507] [010504]		R 13	4.900
7.18 scarti di vagliatura latte di calce	[060314] [070199] [101304]		R 13	900
7.23 conchiglie	[020102] [020203] [200303]		R 13	500
7.30 sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	[170506] [200303]		R 13	500
7.31-bis terre e rocce di scavo	[170504]		R 13	47.000
7.31-bis terre e rocce di scavo	[170504]	7.31.3 bis c)	R 5	150.000
12.2 fanghi di dragaggio	[170506]		R 13	38.000
12.2 fanghi di dragaggio	[170506]	12.2.3 a)	R 5	500
12.3 fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e aedestie	[010410] [010413]		R 13	1.000
12.3 fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e aedestie	[010410] [010413]	12.3.3 e)	R 5	1.000
12.9 fango secco di natura sabbiosa	[101103]		R 13	600
12.11 fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	[100212] [120115]		R 13	270
12.11 fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	[100212] [120115]	12.11.3 e)	R 5	270
13.6 gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi	[060699] [061101] [061199] [100105] [100107] [101210]		R 13	500
13.6 gessi chimici da desolfurazione di effluenti liquidi e gassosi	[060699] [061101] [061199] [100105] [100107] [101210]	13.6.3 c)	R 5	500
16.1 lett. I) rifiuti ligneo cellullosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	[200201]		R 13	900
Tot.				662.200

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale On-Line
dal 6 AGO. 2014 al 20 AGO. 2014
col n. 1277 del Reg. pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione [Signature] Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N. 1277

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dal 6 AGO. 2014
al 20 AGO. 2014 e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li 22 AGO. 2014

Addetto alla pubblicazione [Signature]

